

## COMUNICATO AL PERSONALE

### Sezione I – Nuove indicazioni in tema di rilascio della certificazione medica

Facendo seguito al comunicato RUO/RIO/CNI/007343 del 19 maggio 2011, si informa che, alla luce dei chiarimenti offerti dall'INPS con la circolare n. 117 del 9 settembre 2011, *nell'ipotesi di malattie caratterizzate da una prognosi superiore a dieci giorni e, in ogni caso, a partire dal terzo evento morboso nel corso del medesimo anno solare, le assenze del personale dipendente potranno essere giustificate solo ed esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata dal medico appartenente ad una struttura sanitaria pubblica o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.*

In altre parole, solo il certificato rilasciato da un medico del S.S.N. o con esso convenzionato può validamente attestare le malattie del lavoratore protrattesi per più di dieci giorni, ovvero quelle successive alla seconda nello stesso anno solare, se di durata inferiore.

Ne consegue che d'ora in poi:

a) *gli Uffici del Personale potranno accettare, come valide giustificazioni dell'assenza, attestati di malattia rilasciati da medici che operano in regime di libera professione solo se si tratta del primo o del secondo episodio di malattia nell'anno solare, purché la durata di ciascuno di essi sia pari o inferiore a dieci giorni;*

b) *al di fuori delle suddette ipotesi, un certificato rilasciato da un medico libero professionista non è idoneo a giustificare l'assenza che, pertanto, dovrà essere imputata ad altro titolo su indicazione scritta dell'interessato (ferie, permessi in sostituzione di festività soppresse, permessi retribuiti, permessi non retribuiti). Tale indicazione dovrà essere resa all'Ufficio del Personale nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell'apposita lettera con la quale si comunica la non idoneità del certificato presentato a qualificare l'assenza come malattia;*

c) *anche le malattie di un solo giorno, a partire dal terzo episodio nell'arco dello stesso anno solare, dovranno essere giustificate mediante certificazione medica rilasciata dal medico di una struttura sanitaria pubblica o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.* In tale circostanza (malattie di durata superiore a 10 giorni, ovvero dalla terza malattia dell'anno), poiché superata dalla legge, si deve pertanto ritenere automaticamente inapplicabile la prassi aziendale che, rispetto alle malattie di un giorno, consente al lavoratore di giustificare l'assenza con una semplice dichiarazione.

*Quanto all'anno in corso, non potendo materialmente intervenire sul pregresso, il computo delle malattie utile a verificare il rispetto delle nuove regole in tema di rilascio della certificazione medica dovrà essere condotto considerando quale data di inizio del periodo di riferimento il 14 settembre 2011, ossia assumendo come rilevanti le malattie in corso a tale data (le malattie in essere al 14 settembre 2011 conterranno, in sostanza, come prima malattia a questi fini).* Con riguardo all'accertamento della durata dell'episodio morboso, si specifica che occorre sempre fare riferimento alla prognosi indicata nel singolo attestato di malattia.

Es. Il lavoratore è assente a titolo di malattia dal 20 al 24 settembre 2011, ossia per 5 giorni. Il 24 settembre si reca nuovamente dal medico curante il quale redige un certificato di continuazione con prognosi di ulteriori 7 giorni. Benché i due certificati siano, a stretto rigore, riferibili ad un medesimo evento morboso di durata complessiva superiore a 10 giorni, ai fini del computo le prognosi devono essere considerate distinte, cosicché il lavoratore, al fine di giustificare la propria assenza può legittimamente rivolgersi ad medico che esercita la propria attività in regime di libera professione.

## Sezione II – Nuovi contenuti dell’obbligo di certificazione

La circolare n. 4 del 18 marzo u.s., adottata congiuntamente dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 13 giugno 2011, n. 135, cosicché il 13 settembre 2011 è venuto a scadere il periodo transitorio di tre mesi durante il quale è stato consentito ai datori di lavoro di continuare a richiedere in ogni caso copia cartacea dell’attestato di malattia.

Avendo preso atto del mutato quadro normativo, le parti sociali hanno ritenuto opportuno procedere al coordinamento della disciplina contenuta nei vigenti contratti collettivi con le nuove modalità di rilascio e trasmissione dei certificati medici per l’impiego privato, addivenendo all’Accordo Interconfederale del 20 luglio 2011.

Tanto premesso, si comunica pertanto che **a decorrere dal 14 settembre 2011 i lavoratori assenti a titolo di malattia, tenuti a giustificare l’assenza, in via di principio, non dovranno più produrre copia cartacea dell’attestato di malattia, bensì dovranno comunicare il numero di protocollo identificativo dell’attestato medesimo rilasciato da un medico abilitato. In proposito si specifica che:**

- **il numero di protocollo dovrà essere comunicato per iscritto (via e.mail via fax, per raccomandata, ecc.) all’Ufficio del Personale di competenza e l’interessato dovrà avere cura di accertarsi che siffatta comunicazione sia andata a buon fine;**
- **la comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire negli stessi termini in cui il dipendente doveva già trasmettere l’attestato di malattia;**
- **sono fatti salvi gli obblighi di comunicazione tempestiva dell’assenza e del domicilio di reperibilità durante la malattia;**
- **l’esonero dall’obbligo di produrre copia cartacea dell’attestato di malattia opera solo a condizione che il dipendente si rivolga ad un medico del SSN o con esso convenzionato, in quanto soggetti abilitati alla trasmissione telematica della certificazione medica;**
- **l’obbligo di produrre copia cartacea dell’attestato di malattia continua tuttavia ad operare in via di eccezione:**
  - **quando ciò sia consentito (prima o seconda malattia nell’anno, purché di durata non superiore a dieci giorni), nel caso in cui il lavoratore si rivolga a medici che esercitano la propria attività in regime di libera professione, in quanto, almeno per il momento, non abilitati alla trasmissione *on line* della certificazione di malattia;**
  - **ove il medico della SSN o con esso convenzionato rilasci la certificazione medica in forma esclusivamente cartacea (circostanza, peraltro, ammissibile solo ove ricorra un’effettiva anomalia nel funzionamento del sistema di trasmissione telematica);**
  - **nell’ipotesi di malattia insorta all’estero;**
  - **se il certificato è stato rilasciato da un ospedale, da un pronto soccorso o da una struttura di ricovero privata, se, e fino a quando, tali strutture non si siano adeguate alla trasmissione telematica.**

Vale la pena ricordare che, nei casi in cui la certificazione di malattia venga rilasciata in forma esclusivamente cartacea, il lavoratore **con qualifica di operaio** è tenuto in aggiunta ad inviare alla sede INPS competente, entro due giorni dal rilascio, il certificato di malattia.

In argomento, giova altresì ribadire che il medico del SSN o con esso convenzionato, a richiesta del lavoratore, è comunque obbligato a consegnare all'interessato, al momento della visita, copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia. L'acquisizione della copia cartacea risulta essere di particolare utilità per il lavoratore, in quanto gli consente di verificare il corretto inserimento a sistema dei dati anagrafici ed, in particolare, dell'indirizzo di reperibilità. Il lavoratore, in alternativa alla stampa, può richiedere al medico curante di inviare la copia in formato «pdf» dei suddetti documenti alla propria casella di posta elettronica.

Precisiamo inoltre che l'INPS ha reso disponibile un nuovo servizio che consente ai **lavoratori** medesimi di inoltrare richiesta di invio del certificato e dell'attestato di malattia alla propria casella di Posta Elettronica Certificata – c.d. «PEC». I cittadini che non dispongono di PEC, ma sono muniti di PIN possono invece ricevere copia dei soli attestati di malattia anche presso una casella di posta elettronica non certificata.

### **Sezione III - Ulteriori chiarimenti in tema di requisiti della certificazione di malattia e di indicazione della data di inizio dello stato morboso**

A fronte dei diversi casi verificatisi di recente, si ritiene opportuno offrire alcuni chiarimenti in tema di ***requisiti della certificazione di malattia e di indicazione della data di inizio della patologia clinica***.

Preliminarmente occorre distinguere tra “malattia in senso clinico” e “malattia comportante incapacità al lavoro”: la prima decorre dalla data di inizio dichiarata dal lavoratore e non produce alcun effetto sul rapporto di lavoro; la seconda invece è legata alla prognosi formulata dal medico curante e giustifica – essa ed essa sola - l'assenza dal lavoro.

In questo contesto, si precisa che, in via di principio, la prognosi decorre dal giorno della visita e quindi dalla data di rilascio della certificazione medica. Tuttavia, quale trattamento di favore nei confronti dei lavoratori, è possibile riconoscere la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello del rilascio della certificazione. Tale trattamento di favore non può tuttavia trovare applicazione quando la data di inizio della malattia riportata sul certificato risulti anteriore di oltre un giorno a quella di rilascio (che deve presumersi coincidente con quello di visita).

Ciò sta a significare che, proprio in virtù della distinzione tra “malattia in senso clinico” e “malattia comportante l'incapacità al lavoro”, ove l'attestato di malattia, rilasciato da un medico del SSN, da un medico convenzionato o da un medico libero professionista, riporti una data di inizio anteriore di oltre un giorno rispetto a quella di rilascio, tutti i giorni anteriori a quello della visita non possono essere considerati come giorni di assenza giustificabili a titolo di malattia. Essi non sono pertanto né indennizzabili dall'INPS, né retribuibili dall'Azienda e l'assenza, su indicazione scritta dell'interessato, da far pervenire sempre entro il termine di 15 giorni al proprio Ufficio del personale di riferimento, dovrà essere formalmente giustificata ad altro titolo (ferie, permessi sostitutivi delle festività soppresse, permessi retribuiti, permessi straordinari, permessi non retribuiti).

Es. Il lavoratore comunica di essere ammalato il lunedì, ma si reca dal medico per il rilascio della certificazione soltanto il venerdì successivo. In tal caso solo l'assenza del venerdì può essere qualificata come malattia, mentre i giorni dal lunedì al giovedì devono essere giustificati ad altro titolo (ferie/permessi sostitutivi delle festività soppresse/permessi retribuiti/permessi straordinari/permessi non retribuiti).

Quanto al personale con *qualifica di operaio*, secondo i chiarimenti ricevuti di recente dall'INPS, merita ulteriormente specificare che, al fine di far decorrere la malattia dalla data di rilascio della certificazione, è necessario comunque attendere un apposito provvedimento emanato dalla sede INPS competente alla gestione dell'evento. Pertanto, l'azienda potrà giocoforza procedere a "regolarizzare" la situazione individuale, anche con riferimento all'obbligo di anticipazione dell'indennità economica, solo a seguito del ricevimento del suddetto provvedimento formale.

#### **Sezione IV - Decorrenza degli effetti della malattia interruttiva delle ferie**

Infine, in merito alle ipotesi di *malattia intervenuta durante la fruizione delle ferie*, appare opportuno ribadire che l'effetto interruttivo delle ferie prodotto da una malattia sopravvenuta non risulta subordinato soltanto ad una specifica durata dell'evento morboso (almeno 4 giorni in caso di impiegati, quadri, operai e orchestrali; almeno 7 giorni in caso di giornalisti), ma anche alla circostanza che il lavoratore dia all'Azienda immediata comunicazione dell'inizio e del termine della malattia stessa.

Ne consegue che è possibile modificare il titolo dell'assenza da "ferie" a "malattia" solo a partire dalla data di tale comunicazione e per i giorni decorrenti da questo termine in avanti, come del resto confermato dalla giurisprudenza in materia.

Quanto alla specifica posizione del personale con *qualifica operaia*, si rammenta che l'INPS, con la circolare n. 109/1999, ha conformemente chiarito che «la data di inizio dell'evento, anche ai fini previdenziali, è quella del ricevimento da parte del datore di lavoro stesso della comunicazione dell'intervenuto stato di malattia».

Dai criteri sopra esposti, discende che, per tutti i lavoratori, i giorni anteriori a quello di ricezione della comunicazione del sopraggiunto stato di malattia resteranno imputati a ferie anche qualora il certificato attesti che la malattia abbia effettivamente avuto inizio in un periodo (giorno) precedente.

Roma, 28/09/2011

Risorse Umane e Organizzazione  
Il Vice Direttore  
(Luigi Meloni)

RUO/RIO/CNI/ 012979

